



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale del Governo

CIRCOLARE N. 3-SUPP/2023

Monza, (data del protocollo informatico)

Ai Signori Sindaci, Segretari comunali e
Ufficiali elettorali comunali dei Comuni
della provincia di Monza e della Brianza

Ai Signori Segretari Provinciali dei Partiti
e Movimenti Politici della Provincia di Monza

(per il tramite della pubblicazione sul sito della Prefettura)

OGGETTO: Elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia di domenica 22 ottobre e lunedì 23 ottobre 2023. Attività relative alla presentazione delle candidature.
(Circolare Ministeriale n.16565 del 03/08/2023)

Con riferimento alle attività relative alla presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva di cui all'oggetto, si richiama quanto segue.

A) Dichiarazioni di presentazione delle candidature uninominali ed esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni. Comunicazioni del Senato e della Camera.

Ai sensi dell'art. 18-bis, secondo comma, primo e ultimo periodo, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), all'atto del deposito delle prescritte dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esonerati dalla raccolta di sottoscrizioni, rispettivamente, i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della corrente legislatura nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

B) Apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione dei candidati nel collegio uninominale in oggetto, gli uffici elettorali comunali devono assicurare l'apertura ininterrottamente nei giorni di **domenica 17 e lunedì 18 settembre 2023**, in concomitanza con i giorni e orari previsti per la presentazione stessa (cioè dalle ore otto alle ore venti sia di domenica 17 che di lunedì 18 settembre); gli stessi



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale del Governo

Uffici vorranno assicurare l'apertura anche nei giorni immediatamente precedenti, e cioè giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle candidature uninominali

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del citato decreto-legge n. 77/2021, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I pubblici ufficiali di cui all'art.14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, il segretario comunale o i funzionari incaricati dal Sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Il Comune, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

D) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge.



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione elettorale, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del Comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle operazioni di presentazione delle candidature per la consultazione elettorale in oggetto, si rinvia alla Pubblicazione n. 1 - Elezione suppletiva in un collegio uninominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - edizione agosto 2023, recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", prossimamente consultabile sul sito del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura.

Si vorrà altresì valutare di dare idonea diffusione, nei modi ritenuti più opportuni, di quanto sopra rappresentato.

IL PREFETTO
(Palmisani)

ML/OS